



REPUBBLICA ITALIANA      SENT. N. 94/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi      Presidente

Stefano Grossi      Giudice

Paola Lo Giudice      Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al **n. 20507** del registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- avv. **Paola Di Salvatore** (c.f. DSLPLA67E52A345J), difesa dall'avv. Irene Sigismondi (c.f. SGSRNI72D66H501M) del Foro di Roma e dall'avv. Roberto Colagrande (c.f. CLGRRT68T28A345B) del Foro di L'Aquila;
- dott. **Carmine Cipollone** (c.f. CPLCMN65M02A515X), difeso dall'avv. Fabrizio Foglietti (c.f. FGLFRZ41C19H501O) del Foro di L'Aquila.

Uditi all'udienza pubblica del 26 settembre 2023 il magistrato relatore, il Vice

Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nonché l'avv. Colagrande e l'avv.

Foglietti per i convenuti,

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Velia Volpe.

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con atto di citazione depositato presso la Sezione il 15 febbraio 2022, la

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | Procura regionale ha chiesto la condanna per il risarcimento del danno erariale           |  |
|  | cagionato alla Regione Abruzzo:                                                           |  |
|  | - dell'avv. Paola Di Salvatore, responsabile dell'Autorità di Gestione del                |  |
|  | Servizio cooperazione territoriale <i>IPA Adriatic</i> , per la somma di euro             |  |
|  | 588.191,33.                                                                               |  |
|  | - del dott. Carmine Cipollone, dirigente del Servizio ragioneria e bilancio della         |  |
|  | Regione, per la somma di euro 63.745,31.                                                  |  |
|  | <b>2.</b> L'istruttoria trae origine da un esposto del 7 ottobre 2014 in cui venivano     |  |
|  | segnalate alcune criticità riguardanti il rimborso delle spese di trasferta all'avv.      |  |
|  | Di Salvatore, responsabile dell'Autorità di Gestione del Servizio cooperazione            |  |
|  | territoriale <i>IPA Adriatic</i> .                                                        |  |
|  | La predetta spesa per missioni era ricompresa in uno dei 104 progetti del                 |  |
|  | Programma IPA, denominato TACS ( <i>Technical assistance common structures</i>            |  |
|  | – <i>Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic</i>          |  |
|  | <i>2007-2013</i> ) destinato a finanziare le attività connesse alla gestione              |  |
|  | amministrativo-finanziaria delle autorità e delle strutture congiunte deputate            |  |
|  | all'attuazione del programma (viaggio, vitto, alloggio, rappresentanza,                   |  |
|  | pubblicità, conferenze.)                                                                  |  |
|  | <b>2.1.</b> A seguito di delega istruttoria conferita dalla Procura regionale, la Guardia |  |
|  | di Finanza, Nucleo di Polizia economico finanziaria di L'Aquila trasmetteva un            |  |
|  | rapporto interlocutorio del 6 giugno 2019 e il rapporto conclusivo dell'11 marzo          |  |
|  | 2021.                                                                                     |  |
|  | <b>2.2.</b> In esito alle indagini effettuate, la Procura regionale individuava alcuni    |  |
|  | profili di danno erariale riferibili ad una pluralità di soggetti, nei confronti dei      |  |
|  | quali emetteva invito a dedurre.                                                          |  |
|  |                                                                                           |  |
|  | - pag. 2 di 24 -                                                                          |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Il requirente contestava ai soggetti destinatari dell'invito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | -l'esistenza di irregolarità nelle richieste di rimborso delle spese di trasferta liquidate in favore dell'avv. Di Salvatore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | -le conseguenze, in termini di perdita di finanziamenti comunitari, di una rettifica del cinque per cento operata sulle spese ammissibili a rimborso, pari a euro 199.608,88, da parte dell'Autorità di Audit (nel prosieguo, AdA), nell'ambito del Progetto TACS 2017/2018, a causa dell'affidamento, da parte dell'Autorità di gestione (nel prosieguo, AdG), dell'attività di controllo di primo livello ad un organismo (UCPL) non imparziale, in quanto in posizione di subordinazione gerarchica, nei confronti della stessa Autorità di gestione. Di tale addebito era ritenuta responsabile l'avv. Di Salvatore; |  |
|  | -l'effettuazione oltre il termine di eleggibilità del pagamento dell'importo di euro 509.665,76 nell'ambito del progetto TACS, con il conseguente mancato rimborso alla Regione della predetta somma con i contributi europei, che restava a carico del bilancio regionale. Tale addebito era da ripartire pro quota, in ragione del contributo causale all'evento, tra l'avv. Di Salvatore e il dott. Cipollone, per avere con ritardo gravemente colpevole, rispettivamente, predisposto i decreti di liquidazione e i mandati dei pagamenti.                                                                          |  |
|  | Gli intimati fornivano le proprie deduzioni, chiedendo l'archiviazione delle contestazioni in quanto infondate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | <b>2.3.</b> Il requirente ravvisava la necessità di procedere all'audizione del titolare dell'AdA, quale soggetto informato sui fatti, e chiedeva la proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione, concessa dal Giudice designato con ordinanza n. 5/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Acquisite le deduzioni dell'AdA e ulteriore documentazione proveniente dalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | - pag. 3 di 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

G.d.F. il 30 novembre 2021, la Procura regionale archiviava la contestazione

relativa ai rimborsi spese, ritenendo carente l'elemento della colpa grave

rispetto a tutti gli intimati.

**3.** Con riferimento agli altri profili, la Procura regionale adottava l'atto di

citazione nei confronti dell'avv. Di Salvatore e del dott. Cipollone, contestando,

a titolo di colpa grave, il danno erariale pari complessivamente ad euro

651.936,64 da loro cagionato alla Regione Abruzzo.

**3.1.** Nei confronti dell'avv. Di Salvatore, la Procura contestava, in primo luogo,

il danno derivante dalla rettifica finanziaria disposta dall'AdA del cinque per

cento delle spese effettuate nell'ambito del Progetto TACS 2017-2018 (pari ad

euro 199.608,88) per la mancata risoluzione delle criticità relative alla

manca di separazione funzionale tra le attività di gestione e di controllo del

programma.

Il progetto riguardava il finanziamento dei costi di assistenza tecnica (nel

proseguo, AT) connessi alla gestione amministrativo-finanziaria sostenuti dal

Servizio cooperazione transfrontaliera *IPA Adriatic*, beneficiario della spesa, al

quale era assegnato il ruolo di AdG, mentre il controllo di primo livello risultava

affidato ad un organismo incardinato all'interno del predetto Servizio.

Risultava quindi evidente la compromissione del principio di separazione delle

funzioni, in quanto la posizione di supremazia gerarchica del titolare dell'AdG

rispetto al titolare dell'UCPL pregiudicava l'autonomia di giudizio e

l'indipendenza di quest'ultimo, deputato a svolgere i controlli sulla spesa

rendicontata dal suo superiore gerarchico.

Invero, in esito ad una serie di raccomandazioni provenienti dall'AdA era stata

costituita una *task force* incaricata di procedere alla revisione delle spese in

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | questione, operativa dal 13 settembre al 18 novembre 2017. In prossimità della       |  |
|  | chiusura delle operazioni di audit la problematica dell'effettiva indipendenza       |  |
|  | dei controllori di primo livello veniva peraltro riproposta.                         |  |
|  | Con il verbale del 23 marzo 2018, l'AdA avviava la procedura di pre                  |  |
|  | contraddittorio con l'AdG per l'applicazione della decurtazione forfettaria del      |  |
|  | cinque per cento sulla spesa rendicontata, ritenendo che vi fosse un rischio         |  |
|  | intrinseco riconducibile alla mancata separazione funzionale tra gestione e          |  |
|  | controllo. Tra l'altro, l'AdA osservava che le spese del Progetto TACS erano         |  |
|  | rimaste affidate al controllo dell'UCPL e che la <i>task force</i> istituita con la  |  |
|  | determina dell'8 agosto 2017 aveva operato in un conflitto di interessi più grave    |  |
|  | di quello che si voleva superare con la sua creazione.                               |  |
|  | Tale danno era conseguenza immediata e diretta della condotta gravemente             |  |
|  | colposa dell'avv. Di Salvatore, al vertice dell'Autorità di gestione del             |  |
|  | programma, la quale aveva omesso di assumere i provvedimenti necessari a             |  |
|  | rimuovere la segnalata criticità.                                                    |  |
|  | La colpevolezza della convenuta non veniva meno anche considerando che la            |  |
|  | modifica dell'assetto organizzativo e funzionale chiamava in causa la                |  |
|  | competenza del Capo dipartimento e dell'organo politico, dovendosi tenere            |  |
|  | conto del potere di iniziativa e di proposta attribuito al titolare di un ufficio    |  |
|  | dirigenziale, nonché dell'obbligo di informazione e di proposta a lei riferibile.    |  |
|  | Inoltre, nessuna esclusione di responsabilità poteva derivare dal fatto che la       |  |
|  | contestazione era stata mossa dall'AdA nel verbale di audit del 23 marzo 2018,       |  |
|  | a pochi giorni dalla chiusura del programma, essendo stata la questione              |  |
|  | sollevata fin dal luglio 2017 nel verbale provvisorio di audit. Né era significativo |  |
|  | il giudizio sintetico sull'affidabilità del sistema nel suo complesso espresso       |  |
|  |                                                                                      |  |
|  | - pag. 5 di 24 -                                                                     |  |

nell'audit dell'11 dicembre 2017, trattandosi di un giudizio riassuntivo

sull'intero sistema di gestione e controllo, formulato sulla base di specifiche

*check list* che non potevano intercettare la specificità della fattispecie.

**3.2** In secondo luogo, l'atto di citazione contestava all'avv. Di Salvatore e al

dott. Cipollone il danno pari a euro 452.327,76, derivante dal superamento del

termine ultimo per il pagamento (fissato dalle norme UE al 31 dicembre 2016)

di spese teoricamente ammesse al finanziamento, con conseguente rinuncia

alla richiesta di rimborso e permanenza del costo a carico del bilancio

regionale.

Si trattava, nel dettaglio, di pagamenti per euro 497.952,67 (indicati nel

prospetto "A" della relazione della G.d.F.) effettuati successivamente al 31

dicembre 2016 e dichiarati non eleggibili già in sede di controllo di primo livello,

nonché degli ulteriori pagamenti per euro 11.713,10 (indicati nel prospetto "B"

della medesima relazione della G.d.F.), riferiti a determine di liquidazione

successive al 31 dicembre 2016, neppure sottoposti all'UCPL, stante la loro

pacifica ineleggibilità. Dalla somma di tali importi (pari ad euro 509.665,76)

andava sottratta la somma di euro 57.338,00, che era stato oggetto di recupero

nei confronti del beneficiario.

Le spese dettagliate in entrambi i prospetti non erano state inserite nelle

richieste di rimborso presentate dalla Regione all'Unione europea.

**3.2.1.** All'avv. Di Salvatore era imputata la somma di euro 388.582,45 relativa

alle determine di liquidazione tardivamente adottate o trasmesse all'Ufficio

ragioneria e, in particolare, alle determine di cui al prospetto "B" (adottate nel

mese di giugno 2017) e a parte delle determine di cui al prospetto "A", le quali

erano state adottate dopo il 15 dicembre 2016, o erano state condivise con

l'Ufficio ragioneria attraverso il sistema informatico documentale interno dopo il 19 dicembre 2016.

Tale tempistica era inconciliabile con l'esigenza di assicurare i pagamenti nel rispetto dei termini previsti, in considerazione sia del prevedibile carico di lavoro gravante a fine anno sull'Ufficio ragioneria, sia del blocco dei pagamenti che notoriamente viene disposto dagli istituti tesoreri già dalla metà del mese di dicembre. Per nessuna di tali determinine, inoltre, era stata tempestivamente segnalata la necessità di provvedere con urgenza al pagamento per rispettare il menzionato termine, risultando effettuato un sollecito solo in data 22 dicembre 2016 (tardivo in quanto le operazioni di tesoreria erano state chiuse il 21 dicembre), nonché ulteriori solleciti in data 27 febbraio, 3 marzo e 6 aprile 2017, quando tale termine era ampiamente superato.

La condotta era imputata a titolo di colpa grave, stante la prevedibilità delle conseguenze dannose delle omissioni e dei ritardi. La Procura evidenziava altresì che la convenuta aveva tentato, senza successo, di ottenere la proroga del termine da parte della Commissione europea.

**3.2.2.** Alla responsabilità del dott. Cipollone era riferita la rimanente parte delle spese non eleggibili, pari a euro 63.745,31, per le quali i mandati di pagamento erano stati tardivamente emessi, nonostante le determinine di liquidazione fossero state trasmesse all'Ufficio ragioneria con un congruo anticipo rispetto al 31 dicembre 2016 (compreso tra i 66 e i 103 giorni). Lo stesso dott. Cipollone aveva affermato che "il Servizio ragioneria dispone di almeno 30 giorni di tempo per la conclusione delle istruttorie dei provvedimenti ricevuti". Il requirente specificava che i malfunzionamenti del sistema, citati nelle memorie difensive del convenuto depositate a seguito dell'invito a dedurre, non

facevano venire meno la sua responsabilità, considerato che, comunque,

avrebbe dovuto procedere a ricognizioni periodiche per garantire l'esecuzione

di pagamenti urgenti.

**4.** Con memoria del 31 maggio 2022 l'avv. Di Salvatore si costituiva in giudizio.

**4.1.** In via preliminare eccepiva l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di

citazione per violazione del diritto di difesa e la violazione dei principi del giusto

processo (art. 4, 51 e 56 c.g.c.).

Affermava l'inesistenza della delega posta a base degli accertamenti, non

allegata al fascicolo del giudizio della Procura e della quale la citazione non

citava gli estremi, con conseguente invalidità degli atti istruttori, preprozessuali

e processuali. Rappresentava che in fase preprozessuale aveva presentato

istanza di accesso al fascicolo, ottenendo un diniego.

Ne derivava una lesione del diritto di difesa, con riferimento all'esigenza di

verificare la coerenza della delega alle indagini rilasciata alla G.d.F. con la

notizia di danno e con il sistema di garanzie che il codice di giustizia contabile

offre al presunto responsabile. Riteneva irrimediabilmente consumato il

*vulnus*, posto che un tardivo chiarimento da parte della Procura non avrebbe

fatto venire meno il vizio, potendosi la difesa esplicitare pienamente solo con la

completa acquisizione degli atti, anche per consentire una completa

valutazione della strategia processuale.

**4.2.** Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva l'inammissibilità o

l'invalidità derivata dell'atto di citazione, nella parte relativa all'addebito di euro

199.608,88 per l'operata rettifica del cinque per cento, ritenendo sussistente

una violazione o elusione dell'art. 67, comma 7, c.g.c., a causa dell'omessa

comunicazione di nuovi elementi istruttori acquisiti dopo la notifica dell'invito a

dedurre.

**4.3** Nel merito, sosteneva l'insussistenza della responsabilità per entrambi gli addebiti contestati.

**4.3.1.** Con riferimento al danno erariale derivante dalla rettifica finanziaria, affermava il difetto di attualità e concretezza, in quanto la rettifica non era una perdita di finanziamento pubblico ma una mera operazione contabile all'interno di un programma, non ancora chiuso dalla Commissione UE.

Sul punto chiedeva di acquisire la prova testimoniale del dirigente dell'Ispettorato ragioneria generale per i rapporti con l'Unione Europea. Precisava che non era stata fornita alcuna prova dell'avvenuta definitiva decertificazione da parte della competente autorità successivamente al verbale del 1° agosto 2018.

Per escludere la colpa grave, faceva presente che il Sistema di Gestione e Controllo (nel prosieguo, SI.GE.CO.), alla cui osservanza erano tenute le autorità regionali, era stato approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), al quale, in forza degli artt. 108 e 116 del Regolamento CE n. 718/200, spettava la valutazione di conformità preventiva e di adeguatezza.

La configurazione del sistema era rimasta uguale negli anni e l'avanzamento del progetto TACS era stato negli anni regolarmente validato dall'AdA, così legittimando la convenuta a ritenerlo idoneo.

Evidenziava la carenza di legittimazione passiva in relazione al ruolo di responsabile della spesa per la fase di chiusura del programma. Per decisione del Comitato congiunto di sorveglianza del 7 e 8 settembre 2016 e per volontà

|  |                                                                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                             |  |
|  | della Giunta regionale, l'effettivo gestore delle spese in argomento era Abruzzo Sviluppo s.p.a. Rispetto a tale società l'UCPL aveva assicurato la propria |  |
|  | azione di controllo, trattandosi di spese rendicontate e provenienti da altro                                                                               |  |
|  | soggetto pubblico regionale, e non direttamente provenienti dai Servizi inclusi                                                                             |  |
|  | nell'organico dell'AdG. Rispetto a tale società l'UCPL non aveva alcun                                                                                      |  |
|  | rapporto di gerarchia.                                                                                                                                      |  |
|  | L'avv. Di Salvatore affermava inoltre la piena liceità del proprio comportamento                                                                            |  |
|  | rispetto alle raccomandazioni ricevute, ribadendo che con provvedimento                                                                                     |  |
|  | dell'8 agosto 2017 aveva costituito la <i>task force</i> di cui alla raccomandazione                                                                        |  |
|  | dell'AdA riportata nel verbale del luglio 2017. Il lavoro di tale <i>task force</i> si era                                                                  |  |
|  | concluso con la relazione del 29 novembre 2017 ed era stato approvato senza                                                                                 |  |
|  | riserve dall'AdA, con il <i>report</i> di audit dell'11 dicembre 2017, che non aveva                                                                        |  |
|  | evidenziato alcuna significativa anomalia. Rispetto all'ulteriore                                                                                           |  |
|  | raccomandazione relativa al prosieguo del programma, eccepiva che il                                                                                        |  |
|  | programma stesso, con riferimento alle attività di gestione, era già chiuso alla                                                                            |  |
|  | data del <i>report</i> di audit dell'11 dicembre 2017 e non vi erano, a tale data,                                                                          |  |
|  | ulteriori attività di controllo di primo livello da affidare a un servizio esterno.                                                                         |  |
|  | Risultava a suo avviso incomprensibile quale soluzione avrebbe potuto                                                                                       |  |
|  | adottare, in considerazione della tempistica della contestazione (effettuata il                                                                             |  |
|  | 30 marzo 2018, con la scadenza della chiusura del programma al giorno                                                                                       |  |
|  | successivo) e tenuto conto delle modalità di svolgimento del controllo.                                                                                     |  |
|  | In ogni caso, specificava che i componenti della <i>task force</i> erano professionisti                                                                     |  |
|  | di cui si era avvalsa Abruzzo Sviluppo s.p.a. e che essi non avevano preso                                                                                  |  |
|  | parte alla verifica degli importi ad essi imputati, alla quale aveva provveduto                                                                             |  |
|  | direttamente il responsabile dell'UCPL.                                                                                                                     |  |
|  |                                                                                                                                                             |  |
|  | - pag. 10 di 24 -                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | In via subordinata, evidenziava il contributo causale di ulteriori soggetti non        |  |
|  | evocati nel presente giudizio alla produzione del danno erariale.                      |  |
|  | In via ulteriormente gradata, chiedeva di esercitare il potere riduttivo               |  |
|  | dell'addebito.                                                                         |  |
|  | <b>4.3.2.</b> L'avv. Di Salvatore affermava altresì l'infondatezza della contestazione |  |
|  | del danno di euro 388.582,45 per pagamenti ineleggibili inerenti al progetto, in       |  |
|  | quanto effettuati oltre la scadenza del 31 dicembre 2016 e perciò rimasti a            |  |
|  | carico delle finanze regionali.                                                        |  |
|  | Evidenziava un'errata ricostruzione dei fatti e una confusione tra spese di            |  |
|  | gestione e spese di chiusura del programma (con scadenza, rispettivamente,             |  |
|  | al 31 dicembre 2016 e al 31 marzo 2018). In esito alla riunione del Comitato           |  |
|  | congiunto di sorveglianza nell'incontro del 7 e 8 settembre 2016, infatti, era         |  |
|  | stata assunta la decisione di utilizzare per la fase di chiusura del progetto, che     |  |
|  | avrebbe dovuto altrimenti svolgersi con risorse proprie della Regione Abruzzo,         |  |
|  | le somme residue, risultanti alla chiusura delle attività di gestione, pari a euro     |  |
|  | 3.146.920,25. Per tali spese di chiusura era previsto un diverso e più lungo           |  |
|  | termine di effettuazione (31 marzo 2018) e di presentazione della conseguente          |  |
|  | richiesta di rimborso.                                                                 |  |
|  | Ribadiva che non era stata effettuata dalla Commissione europea la chiusura            |  |
|  | del Programma <i>IPA Adriatic</i> (richiamando la già citata nota dell'IGRUE del 21    |  |
|  | aprile 2022) e che nessun saldo finale era stato disposto dalla Commissione            |  |
|  | europea, con conseguente assenza di concretezza e attualità del danno.                 |  |
|  | Precisava che le richieste di proroga del termine di scadenza del 31 dicembre          |  |
|  | 2016, richiamate nell'atto di citazione, avevano ad oggetto un ulteriore progetto      |  |
|  | e non erano volte a beneficiare di una proroga per giustificare un presunto            |  |
|  |                                                                                        |  |
|  | - pag. 11 di 24 -                                                                      |  |

ritardo.

Al fine di escludere la condotta antigiuridica e la gravità della colpa, evidenziava che l'AdG, con note trasmesse al Servizio ragioneria nei mesi precedenti alla scadenza (in particolare, l'8 febbraio, il 10 agosto e il 12 agosto 2016), aveva segnalato la necessità di procedere con urgenza ai pagamenti in argomento, stante la scadenza perentoria. Faceva comunque presente che non esisteva una disposizione interna all'Amministrazione che obbligasse i dirigenti ad inoltrare le determine di pagamento al Servizio ragioneria non oltre una certa data, al fine di consentire l'emissione dei mandati di pagamento entro la chiusura dell'esercizio. Anzi segnalava che per alcune determine, successive a quelle in questione e provenienti da altri uffici, erano stati effettuati i pagamenti in data 21 dicembre 2016. Sotto tale profilo, ravvisava l'interruzione del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio, in considerazione della scadenza frapposta dall'istituto bancario, soggetto terzo alla procedura di spesa, per l'effettuazione dei pagamenti.

Rilevava inoltre un errore su due determine del prospetto "A", indicate con causale, data e importo diversi nella banca dati regionale, con conseguente errato calcolo del presunto danno (in particolare, determine DP A009/9 dell'11 aprile 2016 di euro 2.440,00 e DP A009/19 del 19 aprile 2016 di euro 31,30, per complessivi euro 2.471,30), con necessità di sottrarre tali importi dal totale e rideterminando il danno in euro 386.111,15 (anziché 388.582,45).

Infine, evidenziava i vantaggi conseguiti dalla Regione Abruzzo, dalle altre regioni italiane coinvolte nello svolgimento del programma, dalla comunità amministrata e dallo Stato italiano, rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994.

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | Richiamava le carenze di organico in cui versava la Struttura e le numerose             |  |
|  | richieste di assegnazione di personale da lei formulate nel tempo, nonché il            |  |
|  | contributo causale di soggetti non evocati in giudizio.                                 |  |
|  | In via gradata, chiedeva di esercitare il potere riduttivo dell'addebito.               |  |
|  | In via istruttoria, in relazione a quanto esposto in merito all'effettiva natura delle  |  |
|  | spese in questione, chiedeva di ammettere prova testimoniale ai sensi degli             |  |
|  | artt. 94 e ss. c.g.c.                                                                   |  |
|  | <b>5.</b> Con memoria del 27 maggio 2022, si costituiva in giudizio il dott. Cipollone, |  |
|  | chiedendo il rigetto della domanda per mancanza del nesso di causalità e                |  |
|  | dell'elemento soggettivo della colpa grave.                                             |  |
|  | Premesso che l'addebito nei suoi confronti riguardava il mancato pagamento              |  |
|  | entro il termine del 31 dicembre 2016 di nove determine di liquidazione,                |  |
|  | trasmesse all'Ufficio ragioneria entro il 30 novembre 2016, faceva presente             |  |
|  | che i provvedimenti di liquidazione dovevano essere trasmessi all'Ufficio               |  |
|  | ragioneria con congruo anticipo, in considerazione dei tempi tecnici richiesti          |  |
|  | dalle operazioni di lavorazione da attuare prima del pagamento.                         |  |
|  | Segnalava che, per derogare alla lavorazione secondo l'ordine cronologico di            |  |
|  | ricezione delle determine e provvedere al tempestivo pagamento, l'eventuale             |  |
|  | urgenza avrebbe dovuto essere segnalata. Precisava che non tutte le                     |  |
|  | determine di pagamento a valere sui programmi cofinanziati UE riguardavano              |  |
|  | spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 e che, quindi, per individuare           |  |
|  | l'urgenza era necessario instaurare una collaborazione con l'ufficio preposto           |  |
|  | alla liquidazione.                                                                      |  |
|  | Sosteneva l'interruzione del nesso di causalità a causa delle circostanze che           |  |
|  | avevano determinato il tardivo pagamento. Sottolineava rilevanti criticità nei          |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | - pag. 13 di 24 -                                                                       |  |

sistemi informatici preposti alla gestione della documentazione. In base alle nuove procedure, il dirigente doveva assegnare all'interno dell'applicativo ciascun documento pervenuto ai fini della lavorazione. Perché il dirigente potesse procedere a tale assegnazione era necessario il caricamento dei documenti da assegnare nel *workspace* del dirigente, cioè nella sezione dell'applicativo a ciò destinata.

Tale corretto procedimento non era stato seguito, con conseguente caricamento nel sistema informatico delle determine in questione solo a seguito della richiesta dei mandati quietanzati, intervenuta dopo la scadenza utile per procedere al pagamento.

Il convenuto sottolineava in proposito che, in considerazione del numero delle protocollazioni da effettuare, non era altrimenti possibile rintracciare le determine di liquidazione di cui non aveva avuto conoscenza mediante l'apposita procedura di notifica.

Doveva allora escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Il convenuto si era ripetutamente attivato per segnalare al Servizio informatico l'inefficiente funzionamento dell'applicativo, evidenziando ai competenti uffici regionali che, in assenza di adeguato intervento, il Servizio ragioneria non sarebbe stato in grado di assicurare con regolarità gli adempimenti di cui era affidatario, e sollecitando la verifica delle opportune soluzioni informatiche, adottate solo successivamente ai fatti in questione.

In via subordinata, chiedeva l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

**6.** All'esito dell'udienza del 21 giugno 2022, questa Sezione adottava la sentenza ordinanza n. 18/2023, con la quale respingeva l'eccezione preliminare di nullità/inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | diritto di difesa a causa di presunti vizi nelle deleghe istruttorie conferite dalla   |  |
|  | Procura regionale alla G.d.F., nonché l'eccezione di parziale inammissibilità o        |  |
|  | invalidità derivata dell'atto di citazione a causa dell'omessa comunicazione agli      |  |
|  | intimati di elementi istruttori acquisiti dalla Procura successivamente all'invito     |  |
|  | a dedurre.                                                                             |  |
|  | Respingeva altresì la richiesta istruttoria di acquisizione di prova testimoniale      |  |
|  | formulata dall'avv. Di Salvatore.                                                      |  |
|  | Con riferimento al merito del giudizio, in considerazione delle eccezioni              |  |
|  | formulate dai convenuti, al fine di valutare l'attualità e l'effettiva quantificazione |  |
|  | del danno erariale per perdita di finanziamenti comunitari il Collegio riteneva        |  |
|  | necessari alcuni approfondimenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 94, comma 2,            |  |
|  | c.g.c., richiedeva all'Amministrazione regionale, previa eventuale acquisizione        |  |
|  | di informazioni presso l'IGRUE, una relazione riguardante:                             |  |
|  | -con riferimento alla prima voce di danno, la conferma dell'intervenuta chiusura       |  |
|  | del Programma IPA o comunque dello specifico progetto Tacs, e l'esatta                 |  |
|  | indicazione della decurtazione forfettaria per mancata indipendenza degli              |  |
|  | organi di controllo interno delle somme rimborsabili, effettuata in quella sede        |  |
|  | o in altri provvedimenti definitivi;                                                   |  |
|  | -con riferimento alla seconda voce di danno, se e in che misura risultava              |  |
|  | effettuato uno storno di risorse dalle attività di gestione del programma TACS         |  |
|  | -Assistenza tecnica, per finanziare le attività connesse con la chiusura del           |  |
|  | progetto e l'eventuale relazione esistente tra il predetto eventuale storno e le       |  |
|  | poste indicate nei prospetti A e B dell'addebito formulato dalla Procura,              |  |
|  | riguardante importi già ritenuti ineleggibili dal controllo di primo livello ovvero    |  |
|  | non sottoposti all'esame dell'UCPL e non oggetto, quindi, di richiesta di              |  |
|  |                                                                                        |  |
|  | - pag. 15 di 24 -                                                                      |  |

rimborso all'Unione europea per tardiva effettuazione della spesa.

**7.** In data 7 giugno 2023 la Regione Abruzzo depositava una dettagliata relazione in merito ai chiarimenti richiesti.

Con riferimento alla prima posta di danno, rappresentava che “alla luce delle verifiche effettuate sulla chiusura del programma IPA, è da considerarsi avvenuta la chiusura del programma ai sensi del primo comma dell’art. 47 del Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007.

Successivamente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è stata accertata la necessità di applicare una decurtazione finanziaria per complessivi € 225.660,45 ai sensi del comma 2 del citato art. 47 del Regolamento (CE) N. 718/2007 che include il taglio forfettario del 5% sopra ampiamente trattato”.

Con riferimento alla seconda posta di danno, rappresentava che “i documenti acquisiti non evidenziano l’esistenza di una relazione tra le spese di chiusura del programma trattate dal Comitato di Sorveglianza del 7 e 8 settembre 2016 e le spese indicate nei prospetti A e B acquisiti presso la Corte dei Conti”.

**8.** In data 5 settembre 2023 la difesa di Di Salvatore depositava note difensive, con le quali articolava riserva facoltativa di appello ai sensi degli artt. 102 e 192 c.g.c. avverso la sentenza/ordinanza n. 18/2023 e svolgeva alcuni rilievi sulla relazione della Regione del 7 giugno 2023.

Con riferimento alla prima posta di danno rilevava che l'IGRUE, con nota del 30 aprile 2023 indirizzata alla Regione e confermata a seguito di accesso agli atti da parte della convenuta del 9 agosto 2023, aveva comunicato che “in merito alle informazioni richieste circa la definitiva chiusura del programma IPA e dello specifico progetto TACS, si precisa che non si ha notizia di una chiusura

del Programma in oggetto da parte della Commissione UE....”, sottolineando

che la Regione, nella relazione depositata, non aveva tenuto conto né fatto

menzione di tale comunicazione. Evidenziava che la Direzione generale della

Regione Abruzzo non aveva prodotto alcun documento di chiusura formale del

Programma da parte della Commissione UE con indicazione della relativa data

di chiusura. Concludeva che non era intervenuta nessuna decertificazione di

somme e che nessun pagamento finale era stato effettuato dalla Commissione

europea, con conseguente non configurabilità di una perdita di finanziamento

comunitario. Traeva conferma di tale assunto dall’assenza di atti di

riconoscimento di debiti fuori bilancio adottati dalla Regione, idonei a

documentare un effettivo esborso a suo carico.

Con riferimento alla seconda posta di danno, contestava le considerazioni

contenute nella relazione regionale, affermando che non era stato applicato

alcuno storno di risorse delle attività di gestione del programma TACS

Assistenza tecnica. Precisava che per le determine di liquidazione relative alle

poste indicate nei prospetti A e B, richiamati nell’atto di citazione, tutte le fasi

di impegno e liquidazione dei provvedimenti assunti entro il 31 dicembre 2016

avevano piena copertura finanziaria sia a titolo di quota Ue che a titolo di quota

nazionale senza alcuna perdita di finanziamento. Sottolineava che tutte le

spese di cui agli allegati citati erano coerenti con gli obiettivi del Programma.

Evidenziava che la stessa AdA aveva separato temporalmente e

funzionalmente la fase di chiusura del Programma IPA distinguendola dalle

attività di controllo, con la conseguenza che, pur volendo considerare, seppur

erroneamente, le spese dei prospetti A e B quali spese di gestione,

risulterebbe palese il comportamento erroneo dell’UCPL italiano che non

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | aveva validato parte delle spese pagate successivamente al 31 dicembre                 |  |
|  | 2016, dichiarando le spese dei prospetti A e B ineleggibili (per di più errando        |  |
|  | nella qualificazione di “ineleggibili” in luogo di “inammissibili”; ciò in quanto      |  |
|  | l’ineleggibilità attiene alla conformità all’azione del Programma e non alla           |  |
|  | eventuale inammissibilità per violazione dei termini di rendicontazione). Infine,      |  |
|  | considerava che, in mancanza della chiusura del Programma e di atti finanziari         |  |
|  | adottati dalla Regione Abruzzo, il presunto danno non era esistente né attuale         |  |
|  | e, soprattutto, non era certo, liquido ed esigibile.                                   |  |
|  | <b>9.</b> Nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 sono comparsi, come da          |  |
|  | verbale, il P.M. dott. Di Marco e gli avv.ti Colagrande e Foglietti per i convenuti,   |  |
|  | che hanno confermato le rispettive posizioni.                                          |  |
|  | Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.          |  |
|  | <b>10.</b> Considerata la complessità della decisione, sia in fatto che in diritto, il |  |
|  | Collegio rinviava l’esame ad una successiva camera di consiglio.                       |  |
|  | <b>11.</b> Nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 veniva ripresa la discussione   |  |
|  | della causa, che veniva decisa sulla base delle seguenti considerazioni in             |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                         |  |
|  | <b>1.</b> Con la sentenza-ordinanza n. 18 del 2023, questa Sezione ha respinto         |  |
|  | l’eccezione preliminare di nullità e/o inammissibilità dell’atto di citazione per      |  |
|  | violazione del diritto di difesa a causa di presunti vizi nelle deleghe istruttorie    |  |
|  | conferite dalla Procura regionale alla G.d.F., nonché quella relativa alla             |  |
|  | parziale inammissibilità o invalidità derivata dell’atto di citazione a causa          |  |
|  | dell’omessa comunicazione ai convenuti di elementi istruttori acquisiti dalla          |  |
|  | Procura successivamente all’invito a dedurre. Respingeva altresì la richiesta          |  |
|  | istruttoria di acquisizione testimoniale.                                              |  |
|  |                                                                                        |  |
|  | - pag. 18 di 24 -                                                                      |  |

**2. Come evidenziato nella parte in fatto con note difensive del 5 settembre**

2023 la difesa della convenuta Di Salvatore articolava riserva facoltativa di

appello ai sensi degli artt. 102 e 192 c.q.c.

**3. Premesso quanto sopra la richiesta della Procura va respinta con riferimento**

a entrambi i convenuti e a tutte le poste di danno addebitate agli stessi per i

motivi di seguito dettagliati.

**3.1.** La prima posta di danno a carico dell'avv. Di Salvatore, pari a complessivi

euro 199.608,88, nella prospettazione della Procura trova fondamento

nell'avvenuta applicazione di una sanzione da parte dell'Unione Europea per

riscontrata mancata imparzialità degli organi di controllo.

**3.1.1.** Alla luce del contenuto della nota della Regione Abruzzo in risposta alla

citata ordinanza istruttoria, va respinta l'eccezione relativa alla mancanza di

attualità del danno in relazione all'inequivoca affermata intervenuta definitiva

chiusura del programma.

**3.1.2.** Nel merito la Sezione non ritiene sussistano i presupposti per affermare

l'esistenza di una colpa grave in capo alla convenuta.

Sia nella ricostruzione dottrinale, sia secondo la consolidata giurisprudenza

contabile, per colpa grave si intende l'evidente e marcata trasgressione di

obblighi di servizio o regole di condotta.

Il comportamento tenuto deve concretizzarsi nell'inosservanza del minimo di

diligenza richiesta ad un funzionario pubblico, tenendo conto della posizione

rivestita, ovvero in una palese imperizia o una irragionevole imprudenza.

Nel valutare la colpa grave, inoltre, va considerata l'esistenza di oggettive ed

eccezionali difficoltà nello svolgimento dei compiti assegnati.

Sempre secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la colpa grave si

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | sostanza in una “sprezzante trascuratezza dei doveri d’ufficio, resa estensiva          |  |
|  | attraverso un comportamento improntato a una grave negligenza o                         |  |
|  | imprudenza ovvero ad una particolare non curanza degli interessi pubblici”.             |  |
|  | Si tratta di precisi elementi qualificanti che vanno accertati volta per volta in       |  |
|  | relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore,            |  |
|  | nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso.                           |  |
|  | L’accertamento della colpa grave presuppone una considerazione globale di               |  |
|  | tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nelle singole fattispecie concrete, |  |
|  | con particolare riferimento all’atteggiamento tenuto dal convenuto in relazione         |  |
|  | agli obblighi di servizio ed alle regole di condotta relativi allo svolgimento degli    |  |
|  | specifici compiti di ufficio affidati alla sua responsabilità (Corte dei conti,         |  |
|  | SS.RR. 7/1/98, n. 1/A).                                                                 |  |
|  | <b>3.1.3.</b> Nessuno degli elementi sopradescritti è ravvisabile nel comportamento     |  |
|  | tenuto dall’avvocato di Salvatore nell’affrontare la complessa problematica             |  |
|  | relativa all’adeguatezza del sistema dei controlli sulla gestione del progetto          |  |
|  | TACS 2017.                                                                              |  |
|  | Emerge al contrario, come si evince dalla documentazione prodotta dalla                 |  |
|  | difesa della convenuta, ma anche dalla stessa descrizione dei fatti proveniente         |  |
|  | dalla Procura contabile, che l’avv. Di Salvatore, pienamente edotta delle               |  |
|  | criticità riscontrate dalla Commissione Europea, in pieno accordo con la                |  |
|  | Regione e con gli altri soggetti istituzionali competenti, si adoperava per             |  |
|  | risolvere la questione adottando nei limiti della propria competenza opportuni          |  |
|  | accorgimenti operativi.                                                                 |  |
|  | Proprio a tale scopo, peraltro, a seguito di una mera raccomandazione                   |  |
|  | proveniente dalla Commissione, provvedeva ad istituire una task force                   |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | - pag. 20 di 24 -                                                                       |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | composta di esperti e professionisti qualificati per effettuare i dovuti controlli di   |  |
|  | competenza i cui lavori venivano approvati senza riserve dall'Autorità di Audit.        |  |
|  | La successiva contestazione relativa alla insufficienza della predetta misura a         |  |
|  | rendere effettivo il principio di indipendenza dell'organo di controllo interveniva     |  |
|  | il 30 marzo 2018, data in cui le attività gestionali si erano concluse ed erano         |  |
|  | già state tutte oggetto di valutazione positiva con la conseguente inutilità di         |  |
|  | modificare le procedure in essere e di istituire un nuovo organo esterno di             |  |
|  | controllo su attività ormai esaurite.                                                   |  |
|  | Emerge che la convenuta fin dal momento di prima evidenziazione delle                   |  |
|  | criticità aveva condiviso le proprie scelte con tutti i soggetti coinvolti, e aveva     |  |
|  | tempestivamente agito nei limiti delle proprie competenze per correggere il             |  |
|  | sistema vigente, ricevendo fino al 30 marzo 2018 ampi apprezzamenti per la              |  |
|  | scelta operata, tutti documentati negli atti depositati dalla difesa dell'avv. Di       |  |
|  | Salvatore. Mutamenti più radicali nel sistema dei controlli rientravano, in ogni        |  |
|  | caso, nella competenza di altri organi istituzionali, che pure erano                    |  |
|  | perfettamente a conoscenza della problematica riscontrata.                              |  |
|  | <b>4.</b> Per i motivi di seguito esplicitati va respinto anche il secondo addebito nei |  |
|  | confronti dell'avv. Di Salvatore.                                                       |  |
|  | Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, prima ancora di ogni valutazione           |  |
|  | relativa ad un'eventuale colpa grave della convenuta debba essere valutata la           |  |
|  | stessa anti giuridicità del comportamento tenuto.                                       |  |
|  | Da un esame dettagliato della documentazione prodotta in atti il Collegio               |  |
|  | ritiene ragionevole la prospettazione formulata dalla difesa, nel senso che le          |  |
|  | somme non certificate dall'Autorità di Audit, ovvero neppure inviate alla stessa        |  |
|  | per asserita tardività nell'effettuazione dei pagamenti, si riferivano in realtà non    |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | - pag. 21 di 24 -                                                                       |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | già a spese di gestione del programma, che avrebbero dovuto essere                |  |
|  | effettuate entro il 31 dicembre 2016, quanto piuttosto a “spese di chiusura”.     |  |
|  | Tale diversa causale della spesa trova infatti fondamento da un attento esame     |  |
|  | della natura delle spese in contestazione e, soprattutto, dalla decisione         |  |
|  | assunta nel mese di settembre 2016 dal Comitato congiunto di sorveglianza,        |  |
|  | nella quale si decideva di utilizzare le somme residue per la gestione del        |  |
|  | progetto, non utilizzate, per la fase di chiusura del programma, i cui oneri      |  |
|  | avrebbero dovuto essere sostenuti dalla Regione Abruzzo. Per tali spese era       |  |
|  | prevista una più ampia data di effettuazione, cioè il 31 marzo 2018.              |  |
|  | Emerge dagli atti che, relativamente alle spese dettagliatamente indicate nei     |  |
|  | prospetti A e B, non vi è alcun riferimento alla gestione del progetto T.A.C.S.   |  |
|  | La convenuta Di Salvatore aveva, del resto, più volte evidenziato che si          |  |
|  | trattava di una diversa tipologia di spesa, per la quale i termini per la         |  |
|  | liquidazione del pagamento erano, come detto, più ampi.                           |  |
|  | L'affermazione della Procura, in base alla quale, viceversa, l'avv. di Salvatore  |  |
|  | era perfettamente consapevole del ritardo nella propria attività di liquidazione, |  |
|  | e avrebbe inviato solleciti e raccomandazioni, per accelerare la fase di          |  |
|  | emissione dei mandati di pagamento, si riferisce in realtà ad altra tipologia di  |  |
|  | spesa.                                                                            |  |
|  | Come riferito al punto precedente, emerge che l'avv. Di Salvatore ha sempre       |  |
|  | seguito con scrupolo e attenzione la fase di liquidazione delle spese sostenute   |  |
|  | riferibili al servizio da lei diretto, e che era perfettamente a conoscenza delle |  |
|  | diverse tipologie di spesa, proprio per aver seguito in prima persona i negoziati |  |
|  | per la rimodulazione delle risorse non utilizzate.                                |  |
|  | La mancata certificazione delle spese, ovvero la decisione di non sottoporre      |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | - pag. 22 di 24 -                                                                 |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | neppure all'Autorità di Audit, è frutto, evidentemente, di un evidente           |  |
|  | fraintendimento, non imputabile alla convenuta a titolo di colpa grave.          |  |
|  | 5. Va esclusa anche la responsabilità del convenuto Cipollone, per non aver      |  |
|  | provveduto tempestivamente all'effettuazione dei pagamenti in questione.         |  |
|  | Osserva il Collegio che, anche in tal caso, non possono ravvisarsi gli estremi   |  |
|  | di una colpa grave.                                                              |  |
|  | La difesa ha provato l'esistenza di un malfunzionamento dell'applicativo         |  |
|  | informatico e la non corretta configurazione delle procedure, eventi che hanno   |  |
|  | impedito al convenuto di ricevere sulla prevista piattaforma la documentazione   |  |
|  | necessaria per procedere all'effettuazione dei mandati.                          |  |
|  | L'affermazione della Procura in base alla quale il convenuto era perfettamente   |  |
|  | a conoscenza del malfunzionamento del sistema, e comunque, avrebbe               |  |
|  | dovuto procedere a verifiche e ricognizioni periodiche in merito al              |  |
|  | funzionamento del sistema per evitare di incorrere in responsabilità, appare     |  |
|  | apodittica e, comunque, non tale, attesa la natura del malfunzionamento non      |  |
|  | facilmente ed immediatamente riconoscibile, da integrare gli estremi di una      |  |
|  | colpa grave.                                                                     |  |
|  | 6. Considerata la complessità delle questioni trattate in fatto e in diritto, il |  |
|  | Collegio ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.      |  |
|  | <b>PER QUESTI MOTIVI</b>                                                         |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, respinta     |  |
|  | ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,         |  |
|  | assolve Paola di Salvatore e Carmine Cipollone dagli addebiti ascritti e         |  |
|  | compensa le spese del giudizio.                                                  |  |
|  | Così deciso in L'Aquila, nelle camere di consiglio del 26 settembre 2023 e del   |  |
|  | - pag. 23 di 24 -                                                                |  |

19 marzo 2024.

## Il Presidente estensore

(Mario Nispi Landi)

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 25/06/24

f.to Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Antonella Lanzi